

COPIA

Determinazione N. 127*del 19.05.2022**Responsabile:***GIACOMO REMEDIO****AREA - Agricoltura e Forestazione**

Oggetto:	INCARICO ALLA SOCIETA' SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE RELATIVA AI PROGETTI DI RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI DA VAIA E DAL BOSTRICO NEI COMUNI DI BOVEGNO, IRMA E MARMENTINO CUP C37H21007740002 - C97H21005990002 - C37H21007750002
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

VISTO il decreto del Dirigente Tecnico prot. n. 32 del 03.01.2022 che attribuisce l'incarico di Responsabile apicale dell'Area Agricoltura e Ambiente al dipendente Dott. Forestale Giacomo Remedio;

CONSIDERATO che:

- i comuni di Bovegno, Irma e Marmentino hanno sottoscritto in data 30/04/2019 un accordo di partenariato con la Comunità Montana di Valle Trompia come capofila per la realizzazione del progetto “Ripristino dei danni alle foreste nei Comuni di Bovegno, Irma e Marmentino – operazione 8.4.01” a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi nel corso dell’anno 2018;
- Con D.d.s 3226 del 09/03/2021 Regione Lombardia ha ripartito le risorse per l’attuazione delle “Misure Forestali” previste dall’art. 26 della legge regionale n. 31/2008, destinando un importo pari ad € 163.519,58 a favore della Comunità Montana di Valle Trompia;
- Con Atto Interlocutorio di Giunta del 9/06/2021 e successiva delibera 120 del 28/07/2021 la Comunità Montana di Valle Trompia ha approvato il secondo Bando 2021 ai sensi della L.R. 31/08 Art. 26 “Misure Forestali” dedicando l’importo complessivo di 163.519,58 € all’*Azione 2 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate*”;

VISTO che con Del. G.E. n 141 del 29/09/2021 “*Approvazione Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di interventi di contenimento del bostrico e alla ricostruzione dei boschi danneggiati di cui al D.d.S.*

3226/2021 di Regione Lombardia nei comuni di Bovegno, Irma e Marmentino” è stato approvato l'accordo con il quale sono stati definiti gli impegni delle parti, i quadri economici di intervento e i mappali sui quali realizzare gli interventi;

VISTO il conferimento di incarico al Dottore Forestale Giacomo Remedio come progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento in data 06/10/2021;

VISTI gli studi di fattibilità dei progetti elencati di seguito, approvati con le relative delibere:

	Titolo progetto	Del. Approvazione	CUP
1	Ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nel Comune di Bovegno	Del. 144 del 07/10/2021	C37H21007740002
2	Ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nel Comune di Irma	Del. 145 del 07/10/2021	C97H21005990002
3	Ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nel Comune di Marmentino	Del. 146 del 07/10/2021	C37H21007750002

PRESO ATTO che i tre progetti sopra citati sono stati candidati al Secondo Bando 2021 art. 26 pubblicato dalla Comunità Montana di Valle Trompia e ammessi a finanziamento come da det. 120 del 09/05/2022;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che gli Enti Locali, anche in forma associata, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di organismi cosiddetti *in house* providing, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società Consortile a Responsabilità Limitata è stata trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l., società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti *in house* secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 80,92% in detta società;

DATO ATTO che per dare corso alle fasi di progettazione di tale intervento ed in particolare per rilievi cartografici, redazione di computi e capitolati, contabilità, stesura di elaborati progettuali, redazione PSC e PSE, assistenza alla Direzione Lavori è necessario disporre di un supporto tecnico specializzato poiché il personale interno dell'Ente è impegnato nelle diverse attività d'ufficio e non è in grado di affrontare integralmente le attività necessarie ad avviare questo progetto, motivo per il quale si rende indispensabile procedere ad affidare esternamente la progettazione secondo i livelli previsti dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. prevede nell'oggetto del proprio statuto *“Il supporto e la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie”* e possiede all'interno del proprio personale le figure professionali necessarie;

DATO ATTO che la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. con prot. 5365 del 20/05/2021 risulta iscritta all'albo delle società *in house*, così come disposto dall'art. 192 del D. lgs. 18 aprile 2016, n.50;

RICHIAMATA la richiesta di preventivo inviata dalla Comunità Montana alla società Se.Va.T. Prot. 5202 del 03/05/2022 relativamente al supporto alla progettazione e alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nei comuni di Bovegno, Irma e Marmentino;

VISTO il preventivo della società Se.Va.T. prot. 5250 del 03/05/2022 nel quale la stessa ha espresso parere favorevole al supporto alla progettazione, garantendo di possedere le necessarie professionalità e proponendo di offrire il supporto alla progettazione richiesta per la somma complessiva di € 15.516,15 € IVA esente;

PRESO ATTO della Del. G. E. n.71 del 5/5/2022 e la Relazione di congruità economica allegata alla stessa con la quale la Giunta ha proceduto all'Approvazione del Contratto di Affidamento in house alla società SE.VA.T. s.c.r.l. per il servizio di supporto alla progettazione e alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nei Comuni di Bovegno, Irma e Marmentino di cui al d.d.s. 3226/2021 di Regione Lombardia;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 15.516,15 a favore della società Sevat al cap. 23585 come di seguito specificato:

- 5.172,05 € al cap. 23585 impe 2021/441/2021/2 ris. 3544 per la domanda 2021/02027651 nel Comune di Irma;
- 5.172,05 € al cap. 23585 impe 2021/441/2021/3 ris. 3544 per la domanda 2021/02027660 nel Comune di Bovegno;
- 5.172,05 € al cap. 23585 impe 2021/441/2021/4 ris. 3544 per la domanda 2021/02027664 nel Comune di Marmentino;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni NON SI è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara) all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori (AVCP) servizi e forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento, in quanto trattasi di società *in house*;
- NON è applicabile il D.L. 187 del 12/118/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (così come determinato dall'AVCP) in quanto trattasi di società *in house*;
- per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione alla sezione "Amministrazione trasparente -provvedimenti amministrativi" ai sensi dell'art.23 del D.L. 33/2013;
- che preventivamente al pagamento della presente determinazione, NON È necessario provvedere alle verifiche di cui al decreto MEF 18 gennaio 2008 n. 40 (pagamenti superiori a € 5.000,00) in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica;
- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva;
- il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
- la rendicontazione del supporto alla progettazione dovrà avvenire con atti fiscali distinti per ognuno dei tre progetti riportando sulle fatture il cup di progetto come di seguito specificato:

Progetto	CUP
Ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nel Comune di Bovegno	C37H21007740002
Ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nel Comune di Irma	C97H21005990002
Ricostituzione dei boschi danneggiati da Vaia e dal Bostrico nel Comune di Marmentino	C37H21007750002

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009,

n.78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (30gg);

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO dell'espletata verifica della congruità dell'affidamento *in house* come da relazione allegata;
3. DI AFFIDARE l'incarico per il supporto alla progettazione alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. secondo quanto disposto dallo schema di contratto di servizio allegato;
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 15.516,15 a favore della società Sevat al cap. 23585 come di seguito specificato:
 - 5.172,05 € al cap. 23585 impe 2021/441/2021/2 ris. 3544 act 2021/1197 rev. 857/2021 per la domanda 2021/02027651 nel Comune di Irma;
 - 5.172,05 € al cap. 23585 impe 2021/441/2021/3 ris. 3544 act 2021/1197 rev. 857/2021 per la domanda 2021/02027660 nel Comune di Bovegno;
 - 5.172,05 € al cap. 23585 impe 2021/441/2021/4 ris. 3544 act 2021/1197 rev. 857/2021 per la domanda 2021/02027664 nel Comune di Marmentino;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Area

F.to Giacomo Remedio

Proposta n. 226
Determinazione n. 127 del 19.05.2022

Oggetto:	INCARICO ALLA SOCIETA' SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE RELATIVA AI PROGETTI DI RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI DA VAIA E DAL BOSTRICO NEI COMUNI DI BOVEGNO, IRMA E MARMENTINO CUP C37H21007740002 - C97H21005990002 - C37H21007750002
----------	--

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria** della spesa impegnata con la presente determinazione come segue:

Capitolo di Bilancio	Impegno	€uro
23585 - 1	2021/441/2021/6	5.172,05
23585 - 1	2021/441/2021/7	5.172,05
23585 - 1	2021/441/2021/8	5.172,05

Il responsabile del Servizio Finanziario

F.to Armando Sciatti

Gardone V.T., 19.05.2022

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **23.05.2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **07.06.2022**.

Gardone V.T., addì 23.05.2022

Il dipendente incaricato

F.to Emanuele Piotti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INERENTE L’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ SE.VA.T Scarl DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL BOSTRICO E ALLA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI DI CUI AL D.D.S. 3226/2021 DI REGIONE LOMBARDIA NEI COMUNI DI BOVEGNO– CUP: C37H21007740002, IRMA – CUP: C97H21005990002 E MARMENTINO – CUP: C37H21007750002.

La presente relazione si compone delle seguenti parti:

- 1. PREMESSA**
- 2. LA DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE**
- 3. LA MOTIVAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO**
- 4. LA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA DELLA SOCIETA’**
- 5. LA VALUTAZIONE DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ DELLA FORMA DI GESTIONE**

1. PREMESSA

La presente Relazione, assolve agli obblighi informativi prescritti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”;
- art. 34, comma 20, del DL. n. 179/12;

inerenti la motivazione del mancato ricorso al mercato per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 dispone che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

L'art. 34, comma 20, del DL. n. 179/12, dispone che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

La presente relazione pertanto individua le motivazioni dell'affidamento, al fine di renderlo trasparente. Vengono illustrati i presupposti amministrativi posti a base della preferenza della Comunità Montana di Valle Trompia per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di maggior favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza: qualora un'amministrazione pubblica ricorresse all'affidamento di un servizio ad un soggetto terzo mediante espletamento di evidenza pubblica, risulterebbe certamente coerente con il quadro normativo comunitario. È comunque emersa la possibilità di prevedere affidamenti diretti nei confronti di soggetti terzi totalmente partecipati da amministrazioni pubbliche ed assoggettati al loro stretto controllo (c.d. affidamento *“in house providing”*).

Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto sono le seguenti:

- ✓ capitale totalmente pubblico;
- ✓ controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di “contenuto analogo” a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici;
- ✓ svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;

Tali condizioni sono da interpretare restrittivamente, in quanto tale affidamento costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.

Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che il sistema “*in house providing*” si configuri, nella sostanza, come un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest’ultimo è, in realtà, solo la “*longa manus*” del primo.

Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni.

2. LA DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

Il servizio in oggetto si configura innanzitutto **come servizio strumentale dell’Ente per il raggiungimento di fini istituzionali, e non è pertanto classificabile come “servizio a rilevanza economica”**.

Giova pertanto ricordare che l’onere di motivazione aggravato e di istruttoria, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 legge 241/1990 e 34, comma 20 del DLGS 179/2012 vi è solo per l’affidamento in house di servizi di rilevanza economica, in quanto “*l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di Contratti Pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*” è tra le finalità precipuamente perseguibili mediante la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società cosiddette in house, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 175/2016.

Ed il servizio di cui trattasi è interamente ricompreso all’interno di tale definizione di servizio strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, poiché riguarda tutte le attività tipiche dell’Ufficio dei Lavori Pubblici e più precisamente consistente nelle seguenti prestazioni:

- valutazioni preliminari ed impostazione delle procedure necessarie;
- sviluppo delle attività di progettazione necessarie;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3. LA MOTIVAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO

Nonostante l’esplorazione che Comunità Montana di Valle Trompia ha condotto nel corso dei mesi precedenti, non è risultato possibile rinvenire sul mercato, né sul fronte soggetti pubblici, né sul fronte soggetti privati, una struttura esistente che fosse in grado di erogare in modo unitario, con adeguato livello di competenza e con la ristrettezza dei tempi imposti l’intera sequenza delle attività enumerate al punto precedente.

La specializzazione della Società SEVAT costituisce un patrimonio a disposizione della Comunità Montana e dell’intera collettività, anche per lo sviluppo di sinergie e di economie di scala all’interno di quanto contemplato dall’oggetto sociale. L’efficienza economica e l’efficacia del servizio sono infatti garantiti:

- dall'utilizzo di operatori selezionati e adeguatamente formati;
- da un'attività svolta in stretta interazione con la Comunità Montana della quale la società rappresenta il braccio operativo;
 - dalla possibilità di avvalersi delle sinergie derivanti dalla collaborazione con gli altri enti soci (*in primis* la maggiore azionista ovvero la Comunità Montana di Valle Trompia).

Il ricorso alla propria società *in house* permette quindi all'Ente Comunità Montana di Valle Trompia di disporre di uno strumento elastico, in grado di adattarsi velocemente, qualora vi fosse la necessità, e di modificare nel tempo le caratteristiche del servizio, al fine di aumentare la qualità delle prestazioni svolte in favore dei cittadini.

Si rammenta infine che l'affidamento diretto dei servizi descritti da parte di Comunità Montana nei confronti della società SEVAT scarl è conforme agli artt. 192 comma 2 del Codice dei Contratti, nonché alle previsioni dell'art. 4 comma 2 lettera b) ed e) del Dlgs 19.8.2016 n. 175 in quanto SEVAT è società a capitale interamente pubblico, partecipata da Comunità Montana in regime di *in-house*, che ne effettua il controllo analogo, possiede all'interno del proprio oggetto sociale le attività qui richiamate, le realizza prevalentemente mediante l'utilizzo di personale interno dedicato e per la quota di prestazioni non erogabili con personale proprio (sia per le prestazioni tecniche che per la realizzazione dei lavori) si avvale di procedure di scelta del contraente perfettamente conformi alle previsioni del Codice dei Contratti e pertanto nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di concorrenza.

L'ANAC con determinazione ricevuta al prot. n. 5365 del 20/05/2021 ha iscritto la società SEVAT scarl all'albo delle società *in house*.

4. LA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA DELLA SOCIETA'

Poiché la fattispecie riguarda il caso in cui l'organismo *in house* costituisce un ente strumentale dell'amministrazione committente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, rispetto alle quali non può essere individuata una singola prestazione oggetto di offerta unitaria, si è proceduto effettuando una valorizzazione economica dell'attività svolta. Il valore economico della prestazione deriva pertanto da una sommatoria di fattori non tutti facilmente quantificabili direttamente, in termini di valore economico, ma ugualmente agevolmente rappresentabili.

Tra questi possiamo distinguere:

- 1 - il valore delle prestazioni di management pubblico amministrativo acquisito
- 2 - il valore delle prestazioni tecnico amministrative complessive che si possono esternalizzare
- 3 - il valore dell'aumento di efficienza del personale interno

4.1. Le prestazioni di management pubblico amministrativo acquisito

Risulta evidente come la gestione del servizio di supporto alla progettazione per gli interventi da realizzare richieda competenze di conoscenza dei procedimenti amministrativi dell'Ente Locale e della loro ottimizzazione al fine di migliorare gli standard qualitativi di erogazione dei servizi.

Qualora non già presenti nel proprio organico e disponibili ad occuparsi di questo nuovo procedimento, un ente pubblico che si debba dotare di queste professionalità, pur a tempo determinato e parzializzato con riferimento allo specifico profilo, andrebbe incontro ai seguenti costi:

	Costo Annuo Lordo Oneri riflessi	Quota su commessa	Costo annuo su commessa	Anno	
Dirigente	151.800,00 €	6%	9.108,00 €	1	9.108,00 €
Tecnico CAT D3	34.360,01 €	7%	2.405,20 €	1	2.405,20 €
Amministrativo CAT C1	20.342,16 €	7%	1.423,95 €	1	1.423,95 €
					12.937,15 €
Costi Generali (costi di allestimento ufficio e spese di funzionamento)		7%			905,60 €
TOTALE					26.779,90 €

Per la stima si sono utilizzati i seguenti riferimenti:

1 - Dirigente: costo di un dirigente tecnico con adeguata e pluriennale esperienza, costo di riferimento da Ente Provincia (vedasi allegato tratto dal sito istituzionale dell'Ente) comprensivo di oneri riflessi a carico dell'Ente pari al 38%.

2 - Tecnico cat. D3: costo tabellare di un dipendente D3 CCNL Enti Locali (tabella C – CCNL 21/05/2018) compreso oneri a carico dell'Ente (35%).

3 - Amministrativo cat. C1: costo tabellare di un dipendente C1 CCNL Enti Locali (tabella C – CCNL 21/05/2018) compreso oneri a carico dell'Ente (35%).

Le stime economiche delle figure di cui ai punti 2 e 3 sono state effettuate con una metodologia improntata alla prudenza, non valorizzando gli ulteriori costi di salario accessorio e relativi oneri, così come le spese certe di gestione di un dipendente (elaborazione stipendi, sicurezza, gestione giuridica).

Tuttavia bisogna rammentare che dotarsi stabilmente tramite l'ampliamento della propria pianta organica di tale personale sarebbe precluso in base alla vigente normativa che regola le assunzioni degli Enti Locali (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010) e pertanto **non è un'ipotesi fungibile**.

Diversamente, qualora si intendesse ricorrere a personale con tali caratteristiche da incaricare professionalmente (scelta di mercato esterno) il relativo costo andrebbe gravato dai costi dell'iva e quindi aumenterebbe ulteriormente.

La soluzione dell'affidamento in-house consente invece di poter fruire di personale dipendente già in forza presso la Società partecipata, che dispone immediatamente delle competenze richieste,

senza la necessità di attivare procedure di assunzione e/o incarichi con relativo aggravio di tempi e di costi a carico dell'Ente committente.

4.2. Le prestazioni tecnico amministrative complessive

Si fa riferimento al preciso elenco di prestazioni riportato all'art. 4 del contratto di servizio, che mette in capo al contraente le seguenti attività:

- valutazioni preliminari ed impostazione delle procedure necessarie;
- sviluppo delle attività di progettazione necessarie;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Si è quindi proceduto ad una puntuale comparazione del più probabile valore di mercato di ciascuna di queste prestazioni.

Per le attività fungibili attraverso prestazioni professionali, il riferimento è al calcolo della tariffa professionale di competenza del professionista e delle spese sostenute tenuto conto altresì del contenuto della materia, stabilendo un corrispettivo per onorari e spese, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, Legge 143/49 ove applicabile, convenuto e immutabile ai sensi dell'art. 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 2 e a quelle che ad esse fossero riconducibili.

Calcolo del compenso professionale

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Dalla tabella in allegato si può facilmente desumere come il più probabile valore di mercato delle prestazioni da affidarsi ammonti ad euro 28.661,65 mentre il valore dell'affidamento in-house si attesti a 15.516,15 euro, con un risparmio quindi per l'ente locale di 13.145,50 euro (al netto del risparmio della relativa quota di IVA sulle prestazioni eventualmente esternalizzabili, che per gli enti locali sarebbero sempre un costo).

4.3. L'aumento di efficienza del personale interno

L'esternalizzazione di tutti i procedimenti legati al supporto alla progettazione, ha come effetto immediato l'alleggerimento del carico di lavoro nei confronti del personale interno (diversamente da una ipotesi di esternalizzazione verso un'eventuale soggetto privato) che viene sgravato da numerosi compiti d'ufficio e che quindi potrà dedicarsi ad altre attività, con evidente vantaggio gestionale e funzionale a favore dell'ente.

In conclusione si può affermare che in tutti e quattro i parametri analizzati si riscontrano tangibili elementi di convenienza economica tali da giustificare la congruenza dell'affidamento.

5. LA VALUTAZIONE DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' DELLA FORMA DI GESTIONE

In allineamento con le Linee Guida ANAC in consultazione on line dal 12 febbraio 2021, recanti «*Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.*» si ritiene di affrontare da ultimo la **valutazione dei benefici per la collettività** della forma di gestione prescelta.

In particolare affrontando i profili di:

- a) universalità e socialità;
- b) efficienza;
- c) economicità e qualità del servizio;
- d) ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi di **universalità e socialità** attengono prettamente agli affidamenti di servizi di interesse generale e pertanto con riguardo alle prestazioni da affidare nel servizio in oggetto si farà riferimento alle modalità di erogazione del supporto all'Ufficio Lavori Pubblici della Comunità Montana di Valle Trompia nel percorso di realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

Risulta evidente e quasi tautologico evidenziare come una società pubblica, costituita al 100% da enti pubblici e sorta all'interno di enti locali costantemente rivolti al soddisfacimento del pubblico interesse, possa trovarsi di gran lunga più avvantaggiata, "costituzionalmente" orientata e strutturalmente avvezza per formazione culturale e tecnica ed habitus operativo ad improntare le proprie prestazioni all'**eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti** ubicati in un determinato territorio, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola attività, poiché opera nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e rispetto dell'utenza della pubblica amministrazione medesima.

L'azione della Società in house consente inoltre di garantire, nelle procedure di esternalizzazione che dovrà mettere in campo (per i servizi di progettazione, i servizi di appalto, le interlocuzioni con gli enti finalizzate al recepimento delle autorizzazioni necessarie) una totale imparzialità in termini di **accessibilità fisica ed economica** ai servizi ed alle procedure da avviarsi, in forza dell'esperienza maturata in sinergia con l'ente Comunità Montana di Valle Trompia, che ne costituisce il maggior azionista, sui processi di digitalizzazione dei procedimenti telematici.

Inoltre, i protocolli di disaster recovery e conservazione sostitutiva dei dati, che sono patrimonio costante della pubblica amministrazione che ospita le strutture operative della Società, sono in grado di assicurare **la continuità nell'erogazione del servizio** proposto nei confronti della Comunità Montana di Valle Trompia secondo parametri difficilmente confrontabili con quelli di eventuali fornitori di mercato.

Da non tralasciare anche il dato che l'affidamento in house della attività in oggetto garantisce agli enti locali conferenti un immediato **controllo sull'efficacia** del servizio atteso, valutato con riferimento al contratto di servizio, ed esplicitati nelle motivazioni richiamate, anche in considerazione della previsione di costanti azioni di controllo e monitoraggio che i soci in quanto titolari del potere di controllo analogo sulla Società possono mettere in atto, volte ad accertare, in fase esecutiva, il raggiungimento delle finalità perseguite. I pregnanti poteri di intervento e di controllo riconosciuti all'amministrazione controllante nei confronti della società in house, consentono infatti interventi volti ad adeguare, anche in itinere, le condizioni di esercizio alle specifiche esigenze dell'amministrazione, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peculiarità ben diversamente praticabile nel caso di affidamento in esterno delle medesime funzioni.

L'economicità dell'affidamento è perseguita anche in considerazione del fatto che lo stesso viene erogato per il tramite di uno staff di professionalità pubbliche aggregate che servendo una pluralità di amministrazioni locali (alla società aderiscono 18 diversi enti locali prevalentemente di piccole dimensioni) conseguono indiscutibilmente il raggiungimento di **economie di scala**. Infatti la contrattualizzazione unificata di diverse risorse tecniche consente di mettere a disposizione competenze immediatamente fruibili, diminuendo l'incidenza dei costi fissi (attrezzature, locali, formazione) e di mantenimento nel tempo di tali competenze, che risultano unitariamente ripartite su più enti, rendendo efficiente, attraverso la specifica forma di gestione associata un servizio a gestione unitaria su vasta area, modalità che consente l'utilizzo condiviso delle medesime risorse, giungendo ad un più ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La **qualità del servizio** è assicurata dagli elevati standard qualitativi conseguiti dal personale di Sevat che già supporta la Comunità Montana di Valle Trompia per molteplici altri servizi in gestione associata, (si pensi ad esempio alla Certificazione ISO 9001 conseguita e rinnovata per le attività di Centrale di Committenza) come testimoniato anche dai ridotti tempi di evasione delle pratiche e dal ridottissimo tasso di soccombenza nel contenzioso come pubblicato sul proprio profilo web di riferimento (<http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza>).

Inoltre, il ricorso alla Società in house Sevat favorisce **la partecipazione del cittadino**, poiché il sito web della Società (www.sevat.eu) garantisce puntualmente, con chiarezza e tempestività (grazie al personale specificamente dedicato alla Comunicazione) l'accesso del cittadino a tutte le informazioni riguardanti il procedimento, facilitando la presentazione di eventuali reclami e la formulazione di osservazioni.

Infine è assicurata la massima **trasparenza** dell'intero processo di valutazione economica dei procedimenti, attraverso la pubblicazione di tutti gli atti relativi agli affidamenti in house sul profilo di committente, così come previsto dall'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Da ultimo si rammenta una considerazione importante anche sotto il profilo dell'**ottimale impiego delle risorse pubbliche**: in assenza del supporto previsto da questo affidamento, l'Ente Locale non sarebbe in grado di garantire la corretta continuità di erogazione dei servizi.

La soluzione individuata, perfettamente conforme alle normative vigenti, rappresenta in questo specifico momento l'unica soluzione possibile per scongiurare una simile eventualità.

Il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia
Dott. Armando Sciatti

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. PER IL SERVIZIO SUPPORTO ALLA	
	PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI E	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO	
	DEL BOSTRICO E ALLA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI	
	DANNEGGIATI DI CUI AL D.D.S. 3226/2021 DI REGIONE	
	LOMBARDIA NEI COMUNI DI BOVEGNO - CUP:	
	C37H21007740002, IRMA - CUP: C97H21005990002 E	
	MARMENTINO - CUP: C37H21007750002.	
	L'anno DUEMILAVENTIDUE addì NOVE, del mese di	
	MAGGIO nella sede di Comunità Montana di Valle	
	Trompia, in Via Giacomo Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	1	

l'Arch. Fabrizio Veronesi, nato a Brescia, il 12.11.1960, residente a Brescia in qualità di Direttore della SE.VA.T Società Consortile Servizi Valle Trompia, Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società Consortile a Responsabilità Limitata è stata trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 80,92% in detta società;

- con prot. 5365 del 20/05/2021, la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. risulta iscritta all'albo delle società in house, così come disposto dall'art. 192 del D. lgs. 18 aprile 2016, n.50;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di

regolarità contributiva prot. INPS n. 30308881 del 24/11/2021 rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- L'art. 192, comma 2 del Dlgs 50/2016 stabilisce che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto della motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

- Con delibera di giunta n. 71 del 05.05.2022 la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. il servizio di supporto alla progettazione, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

per la realizzazione dell'intervento in oggetto,
approvando la relazione illustrativa contenente i
riferimenti agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e
si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra
rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi
Valle Trompia s.c.r.l. in persona del Direttore che
accetta senza riserva alcuna, il supporto alla
progettazione, alla direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per la realizzazione di "INTERVENTI DI CONTENIMENTO
DEL BOSTRICO E ALLA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI
DANNEGGIATI DI CUI AL D.D.S. 3226/2021 DI REGIONE
LOMBARDIA" NEI COMUNI DI BOVEGNO - CUP:
C37H21007740002, IRMA - CUP: C97H21005990002 E

MARMENTINO - CUP: C37H21007750002

Art. 3 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori e comunque per i prossimi anni quattro.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente, ovvero dare supporto a Comunità Montana (qualora esigenze di opportunità suggeriscano di mantenere la titolarità del segmento di procedura in capo a Comunità Montana stessa), supporto alla progettazione e alla direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione degli interventi in oggetto, trasmettiamo il nostro preventivo comprensivo delle seguenti attività:

- rilievi cartografici,
- redazione di computi e capitolati,
- contabilità,
- stesura di elaborati progettuali,
- PSC,
- PSE,
- assistenza alla Direzione Lavori

Art. 5 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo del contratto ammonta ad € 15.516,15 ed è di seguito determinato:

- € 5.172,05 per il supporto alla progettazione e alla direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi nel comune di Bovegno - CUP: C37H21007740002;

- € 5.172,05 per il supporto alla progettazione e alla direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi nel comune di Irma - CUP: C97H21005990002;

- € 5.172,05 per il supporto alla progettazione e alla direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi nel comune di Marmentino - CUP: C37H21007750002;

Il trasferimento economico verrà erogato con riferimento allo stato di avanzamento procedurale di ciascuna delle opere di cui all'oggetto.

Per le quote relative all'espletamento di servizi la liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica suddivisa per singolo intervento ai fini della rendicontazione.

Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di

irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi

finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni a cadenza trimestrale anticipata ad esclusione dell'acquisizione del C.I.G. Codice Identificativo Gara non previsto per gli affidamenti "in house providing".

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Procuratore generale della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, residente a Mura, ed l'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia, il 12.11.1960 e residente a Brescia, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo

atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed

onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche

parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a),

b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro

quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi

responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 18 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni,

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. s.c.a.r.l.

Il Direttore Fabrizio Veronesi